

COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _____

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: _____

Residenza: _____

Eventuali variazioni di residenza a decorrere dal 1/01/2020 alla data di presentazione della dichiarazione:

Domicilio fiscale: _____

Nota: in rosso sono indicate le novità intervenute.

FAMILIARI A CARICO

Cognome e nome	Parentela ⁽¹⁾	Codice fiscale	Mesi a carico	Reddito compl.	% detrazione

(1) C = coniuge; F1 = primo figlio; F = figli oltre il primo; A = altro familiare; D = figlio disabile

Familiari che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a € 2.840,51.

Figli età < 24 anni: reddito complessivo 2020 superiore ad € 4.000, al lordo degli oneri deducibili.

Il coniuge non separato ed i figli (anche naturali, adottati o in affido) possono non essere conviventi; tutti gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi/nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni/nonne) devono convivere col contribuente (o ricevere assegni alimentari non disposti dal giudice). Il regime dei coniugi è esteso alle "unioni civili" tra persone dello stesso sesso.

Detrazione ai genitori:

- ✓ se non legalmente (ed effettivamente) separati: la detrazione spetta al 50% per ciascun genitore; è ammessa l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore
- ✓ separati legalmente (ed effettivamente) o divorziati: in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario (in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno); anche in questo caso, i genitori possono accordarsi di attribuire il 100% della detrazione al genitore col reddito complessivo più elevato.

Soggetti non residenti

- ✓ le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai soggetti non residenti (cd. regime dei "non residenti Schumacker") nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - il reddito prodotto in Italia dal soggetto sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto
 - lo stesso non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A) E DEI FABBRICATI (QUADRO B)

 DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:

Dichiaro che la situazione dei **terreni** dichiarata lo scorso anno **NON è variata**. Mi impegno a comunicare eventuali variazioni successive alla consegna della presente comunicazione. **Firmato** _____

Dichiaro che la situazione dei **fabbricati** dichiarata lo scorso anno **NON è variata**. Mi impegno a comunicare eventuali variazioni successive alla consegna della presente comunicazione. **Firmato** _____

DA COMPILARE NEL CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE

Categoria fabbricato / dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato

2. CANONI DI LOCAZIONE

Dati fabbricato o terreno / ubicazione e note varie	Canone annuo	Canone convenzionale	Immobile vincolato
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

Documentazione da consegnare:

- ✓ **Visura catastale** aggiornata
- ✓ Bollettini/mod. F24 di versamento dell'**IMU** (acconto e saldo) o dell'**IMI** (provincia autonoma di Bolzano) o **IMIS** (provincia autonoma di Trento)
- ✓ **Atti notarili** riguardanti acquisti, donazioni, vendite
- ✓ **Contratti di concessione in locazione** di immobili di proprietà, unitamente a:
 - copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto
 - copia della racc. A/R inviata all'inquilino per comunicare l'eventuale l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, (anche in presenza di locazioni brevi)
 - mod. CU per le ritenute previste per le locazioni brevi (locazione di unità abitative situate in Italia, con durata non superiore a 30 gg stipulate da persone fisiche fuori dall'esercizio di attività d'impresa).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI (QUADRO C) - ALTRI REDDITI (QUADRO D)

- Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio** (verificare se rispetto allo scorso anno è variato il datore di lavoro): _____

Documentazione da consegnare per ciascuna categoria interessata:

- n. ____ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione (**segnalare se esistono CU già conguagliati**);
- bonus Irpef ricevuto nel corso del 2020;
- somme per premi risultato percepite nel 2020;
- trattamento integrativo ricevuto nel 2020;
- indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l'addebito documentazione relativa all'assegno di mantenimento all'ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);
- indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.);
- documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
- n. ____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
- n. ____ certificati degli utili percepiti da società;
- n. ____ certificazioni inerenti le ritenute d'acconto subite;
- indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

- Contratti di locazione per le locazioni brevi (il reddito derivante da locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesse e non dal proprietario dell'immobile).

Il sottoscritto attesta che, oltre a quelle consegnate, non esistono altri mod. CU relativi a redditi percepiti nel 2020 di lavoro dipendente o assimilato.

Firmato _____

ONERI E SPESE (QUADRO E)

TRACCIABILITA'

La legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 679 e 680 l. 160/2019) ha disposto che:

- a decorrere dalle spese sostenute dal 1/01/2020 la detrazione del 19% per gli oneri indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative è subordinata al pagamento con **modalità tracciabile**.

Non sono soggette all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti le spese sostenute:

A) per l'acquisto:

- ✓ di medicinali;
- ✓ e di dispositivi medici;

B) per prestazioni sanitarie in generale, rese:

- ✓ dalle strutture pubbliche (es: ticket ospedaliero);
- ✓ o da strutture private accreditate.

Sono considerati pagamenti tracciabili quelli che avvengono mediante:

- pagamenti bancari o postali, bollettini postali;
- carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari;
- "altri sistemi di pagamento" (ex art. 23, D.Lgs. 241/97).

L'utilizzo del mezzo tracciabile può essere dimostrato tramite prova cartacea della transazione/pagamento con, alternativamente:

- ✓ ricevuta del POS (bancomat o carta di credito);
- ✓ estratto conto del C/C bancario/postale o della Carta di credito;
- ✓ copia del bollettino di C/C postale/MAV o pagamenti con PagoPA,

In mancanza dei documenti di cui sopra

- l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

ONERI DETRAIBILI:

TIPOLOGIA DI SPESA DETRAIBILE
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai disabili), documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche (detraibili per la quota che eccede €. 129,11).
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria , sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico , documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche (detraibili nel limite massimo di spesa di € 6.197,48).
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità: per mezzi necessari all'accompagnamento , deambulazione, locomozione e sollevamento; per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione. Il disabile può attestare la condizione personale anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità.
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità , con riferimento ad 1 solo veicolo (auto o moto), a condizione che sia utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione opera una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal PRA. (Detraibile nel limite di spesa di € 18.075,99).
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti. La detrazione opera per l'acquisto di 1 solo cane ed una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. (Detraibile senza limiti; la detrazione può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo).

<input type="checkbox"/> Spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione forfettaria di €. 516,46 spetta esclusivamente al non vedente (non anche ai familiari di cui risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
<input type="checkbox"/> Interessi passivi ed oneri accessori per i mutui ipotecari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto, documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo e compravendita (nel limite di € 4.000,00 da suddividere tra eventuali cointestatari).
<input type="checkbox"/> Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, per un importo non superiore a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
<input type="checkbox"/> Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a € 2.582,28.
<input type="checkbox"/> Interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. La stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi, all'inizio dei lavori di costruzione (nel limite di €. 2.582,28 da suddividere tra eventuali cointestatari).
<input type="checkbox"/> Spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, documentate da relative fatture (nel limite di spesa di € 1.000).
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari, documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo o prestito.
<input type="checkbox"/> Spese per frequenza di asili nido (nel limite di spesa di €. 632 per figlio), con relative ricevute.
<input type="checkbox"/> Spese per scuola materna (bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni), per il primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori) e per la scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) nell'ambito di scuole statali o scuole paritarie private (nel limite di spesa di €. 786 per ciascun allievo/studente).
<input type="checkbox"/> Spese di istruzione universitaria (inclusi corsi di perfezionamento/specializzazione universitaria, master e dottorati di ricerca) tenuti presso istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, documentate dalle relative ricevute (per gli istituti privati/stranieri operano limiti differenziati in ragione della tipologia di corso ed ubicazione dell'Università).
<input type="checkbox"/> Spese sostenute fino alla scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore) in favore familiari a carico con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). L'agevolazione riguarda l'acquisto e l'uso di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento. Le spese che devono avere un collegamento funzionale tra il disturbo e il sussidio/ strumento devono essere documentate da fattura o scontrino con codice fiscale del soggetto affetto da DSA e natura del prodotto.
<input type="checkbox"/> Spese degli studenti (anche quali familiari a carico) iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza per canoni di locazione di contratti stipulati/rinnovati ex L. 431/98 (locazioni di unità abitative), per canoni di contratti di ospitalità, per assegnazione in godimento/locazione stipulati con enti per il diritto allo studio (es: università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative). Le spese devono essere documentate da copia del contratto di locazione e dalle quietanze di pagamento dei canoni (spetta nel limite di spesa di € 2.633 per studente).
<input type="checkbox"/> Spese sostenute (anche quali familiari a carico) per l'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nel limite di spesa di €. 250 su base annua per singolo contribuente). La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a €. 250.
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati fino al 31/12/2000, documentati dalle quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza (nel limite di spesa di € 530,00).
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, stipulati/rinnovati dal 1/01/2001, documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza (nel limite di spesa di € 530,00).
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92). L'importo dei premi non può superare €. 750, al netto dei premi per le assicurazioni vita/infortuni di cui ai punti precedenti (cod. 36) e comprende eventuali premi indicati nei p.ti da 341 a 352 del mod. CU (col cod. 38).
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo non può superare €. 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (cod. 36).
<input type="checkbox"/> Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
<input type="checkbox"/> Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone, anche senza che intercorra un rapporto di parentela, documentate dalle relative fatture e ricevute (nel limite di spesa di € 1.550 per evento di morte).

<input type="checkbox"/> Spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e 18 anni (palestre, piscine e altre strutture sportive), documentate dalle relative ricevute (da cui risultino: i dati del prestatore; la causale di pagamento; l'attività sportiva esercitata ed i dati del ragazzo; l'importo pagato; il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento). La detrazione opera nel limite di €. 210 per singolo ragazzo.
<input type="checkbox"/> Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo di euro 500,00, documentate da fatture, ricevute e scontrini fiscali.
<input type="checkbox"/> Spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche a favore di familiari non a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione (<u>es</u> : ricevuta debitamente firmata dall'addetto all'assistenza) che deve indicare i dati di chi presta l'assistenza, di chi effettua il pagamento e del soggetto non autosufficiente (nel limite di spesa di € 2.100 e solo se il reddito complessivo non supera i € 40.000, inclusi canoni soggetti a cedolare secca).
<input type="checkbox"/> Spese di manutenzione, protezione e restauro di beni soggetti a regime vincolistico (la necessità degli interventi, se non obbligatori per legge, deve risultare da certificazione della competente soprintendenza). Questa detrazione è cumulabile con quella del 50% per spese di ristrutturazione, ma ridotta del 50% .
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.
<input type="checkbox"/> Contributi versati per il riscatto di laurea per i familiari a carico , documentati dalle ricevute e quietanze di pagamento.
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ popolazioni colpite da calamità: nel limite di € 2.065,83; ✓ ASD/SSD (società e associazioni sportive dilettantistiche): nel limite di € 1.500; ✓ OdV (organizzazione di volontariato) con detrazione del 35%, ONLUS (anche di diritto, come le coop sociali) o APS (associazioni di promozione sociale) con detrazione del 30%, nel limite di € 30.000 annui (<u>in alternativa</u>: deduzione nel limite del 10% del reddito, con riporto ai periodi successivi dell'eventuale eccedenza); ✓ partiti politici, per importi compresi tra € 30 e € 30.000 annui (detrazione del 26%); ✓ società di mutuo soccorso (per un importo non superiore a € 1.300 annui); ✓ istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari a condizione che il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili; ✓ attività culturali ed artistiche (detrazione alternativa al credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, cd. "Art - bonus", da indicare nel rigo G9); ✓ enti dello spettacolo (per importo non superiore al 2% del reddito complessivo). La detrazione è alternativa al credito d'imposta cd. "Art - bonus", da indicare nel rigo G9; ✓ fondazioni operanti nel settore musicale (per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo, incluse le locazioni assoggettati a cedolare secca; a determinate condizioni limite è elevato al 30%). La detrazione è alternativa al credito d'imposta cd. "Art - bonus", da indicare nel rigo G9; ✓ Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; ✓ Biennale di Venezia o "Ospedali Galliera" di Genova.
<input type="checkbox"/> Canoni di leasing per l'immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto e che non siano titolari di diritti di proprietà su altri immobili abitativi.
<input type="checkbox"/> Canoni di locazione pagati dagli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (compresi gli alloggi sociali).
<input type="checkbox"/> Canoni di locazione pagati dai lavoratori dipendenti (non i co.co.co.) che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi 3 anni dal trasferimento della residenza.
<input type="checkbox"/> Canoni di affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) pagati dai giovani under 35 che siano coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. La detrazione opera nel limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: € 6.318,00).
<input type="checkbox"/> Borsa di studio assegnata dalle regioni (o province autonome di Trento e Bolzano), a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal DPCM n. 106 del 14/02/2001.
<input type="checkbox"/> Pace contributiva: somme per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (anche a favore dei familiari superstiti); detrazione del 50%, con ripartizione in 5 quote annuali.
<input type="checkbox"/> Colonnine di ricarica: spese sostenute dal 1/03/2019 al 31/12/2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nel limite di €. 3.000; detrazione del 50%, con ripartizione in 10 rate annuali.

<input type="checkbox"/> Somme erogate a favore di proprietari di impianti sportivi pubblici o dei relativi concessionari.
<input type="checkbox"/> Bonifica ambientale: erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
<input type="checkbox"/> Erogazioni in denaro e in natura, per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (detrazione 30%, importo max. di €. 30.000) effettuate in favore di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stato; ✓ Regioni; ✓ Enti locali territoriali; ✓ Enti/istituzioni pubbliche; ✓ Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; ✓ Enti religiosi civilmente riconosciuti.
<input type="checkbox"/> Bonus Vacanze: contributo <ul style="list-style-type: none"> → per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica; → e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente interessato per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc..

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	
<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica. Sostituzione di climatizzatori invernali (anche con generatori di calore non a condensazione), con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli altri interventi di risparmio energetico previsti.	<input type="checkbox"/> Interventi sull'involucro degli edifici Interventi su edifici esistenti/parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica del DM Mise 11/03/2008 e successive modifiche (DM 6/01/2010).
<input type="checkbox"/> Installazione di pannelli solari. Installazione di pannelli solari, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.	<input type="checkbox"/> Sostituzione di impianti di riscaldamento. Sostituzione integrale/parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientrano i lavori di sostituzione con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. È inclusa la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di schermature solari Acquisto e posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente.	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
<input type="checkbox"/> Acquisto, installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse Acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
<input type="checkbox"/> Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (detrazione al 70%)	<input type="checkbox"/> Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (detrazione al 75%)

<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori.	<input type="checkbox"/> Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico (detrazione al 80%)
<input type="checkbox"/> Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico (detrazione al 85%)	
<p>Per fruire della detrazione va conservata l'asseverazione del tecnico abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, la scheda informativa, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.</p> <p>Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.</p> <p>Se le spese sono state sostenute dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.</p>	
La detrazione è ripartita in 10 anni.	

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E MISURE ANTISISMICHE
<input type="checkbox"/> interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; <input type="checkbox"/> interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali ; <input type="checkbox"/> interventi di restauro e risanamento conservativo ; <input type="checkbox"/> interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi , a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; <input type="checkbox"/> interventi finalizzati alla cablatura degli edifici , al contenimento dell'inquinamento acustico, all'esecuzione di opere interne, all'adozione di misure messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici .
<p>Per le spese sostenute per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. La detrazione d'imposta è pari al:</p> <input type="checkbox"/> 50%; <input type="checkbox"/> 70% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; <input type="checkbox"/> 70% se dalla realizzazione degli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; <input type="checkbox"/> 80% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; <input type="checkbox"/> 85% se dalla realizzazione degli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
<p>La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di €. 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.</p> <input type="checkbox"/> interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali , anche a proprietà comune; <input type="checkbox"/> ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche , oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; <input type="checkbox"/> interventi finalizzati al risparmio energetico, compresa l' installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia , tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
<p>Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire:</p> <input checked="" type="checkbox"/> copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: <ul style="list-style-type: none"> - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR) - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento <input checked="" type="checkbox"/> le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.
<p>Vanno forniti i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di interventi, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore, altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.</p>
La detrazione è ripartita in 10 anni.

DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI (50% per le spese sostenute su un tetto massimo di spesa di € 10.000 per unità immobiliare)
<input type="checkbox"/> acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. (le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione)
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione attestante l'effettivo pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ricevute dei bonifici; <input type="checkbox"/> ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o documentazione di addebito sul conto corrente; <input type="checkbox"/> fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
La detrazione è ripartita in 10 anni.
La detrazione spetta: <ul style="list-style-type: none"> → su un ammontare massimo di 10.000 euro solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019; → per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

BONUS FACCIATE (90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti)
Detrazione <ul style="list-style-type: none"> → pari al 90% delle spese sostenute nel 2020; → per interventi edilizi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68; → realizzati sulle strutture opache della facciata e su balconi o fregi/ornamenti. Sono ammessi a detrazione esclusivamente gli interventi: <ul style="list-style-type: none"> → "di recupero o restauro", nonché di sola pulitura o tinteggiatura esterna; → effettuati su: <ul style="list-style-type: none"> ✓ strutture opache della facciata; ✓ balconi; ✓ ornamenti e fregi.
Destinatario della detrazione <ul style="list-style-type: none"> → è qualsiasi soggetto (residente o meno; persona fisica o giuridica) che sostiene la spesa; → a prescindere dalla tipologia di reddito di cui gli stessi siano titolari. SOGGETTI AMMESSI <ul style="list-style-type: none"> ✓ persone fisiche "private" e società semplici; ✓ professionisti e studi associati; ✓ soggetti imprenditori (ditte individuali, società di persone e società di capitali); ✓ enti non commerciali (pubblici o privati).
La detrazione opera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ con riferimento a qualsiasi tipologia di immobile esistente (o parte di esso); ✓ inclusi quelli "strumentali".
La detrazione del 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 (o, per i soggetti con periodo d'imposta non solare, nel periodo in corso al 31/12/2020): <ul style="list-style-type: none"> → non è soggetta ad alcun limite massimo di spesa ammissibile (non si applica il limite di €. 96.000); → può essere fatta valere ai fini IRPEF/IRES.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus può essere fruito, per quanto interessa la compilazione del mod. 730/2021, dai seguenti soggetti:

- ✓ persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa/lavoro autonomo (cd. "privati");
- ✓ condòmini, per le spese riferite ad interventi su parti comuni condominiali;
- ✓ "comunità energetiche rinnovabili", costituite in forma di enti non commerciali o condòmini (limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile da questi gestiti).

Le imprese in regime di trasparenza fiscale (snc/Sas o Srl con opzione per la trasparenza) possono imputare ai soci la detrazione derivante esclusivamente dagli interventi sostenuti su parti comuni condominiali.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a **taluni specifici interventi finalizzati**:

- **alla riqualificazione energetica;**
- e alla adozione di **misure antisismiche degli edifici** (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

Gli interventi agevolabili sono:

- ✓ interventi di isolamento termico sugli involucri;
- ✓ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- ✓ interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Gli interventi devono essere realizzati:

- ✓ su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- ✓ su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- ✓ su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- ✓ nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Non accedono al superbonus (ma alla detrazione ordinaria) le opere sulle unità abitative accatastate quali:

- ✓ **A/1** (Abitazioni di tipo signorile) ed **A/8** (Abitazioni in ville): **in ogni caso**;
- ✓ **A/9** (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici): se **non** risultino "**aperte al pubblico**" (articolo 80 D.L. Agosto).

ONERI DEDUCIBILI:

TIPOLOGIA DI SPESA DEDUCIBILE

- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori** e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza (compresi i propri contributi per il riscatto di laurea). La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
- Assegni periodici corrisposti al coniuge**, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari** (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.
- Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose**. Necessita la ricevuta di versamento in c/corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici o se pagati con carta di credito l'estratto conto.
- Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità** (nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione).
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**, nel limite di € 5.164,57 (incluse le quote eventualmente pagate per i familiari a carico).
- Altri oneri deducibili diversi** da quelli esposti nei precedenti righe, in particolare:
 - ✓ **contributi ai fondi integrativi al S.S.N.** (importo complessivo non superiore a € 3.615,20);
 - ✓ **contributi/donazioni a favore di O.N.G. che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo** (deducibili nel limite del 2% del reddito complessivo);

- ✓ **erogazioni liberali ad Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute** (deducibili nel limite del 2% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di €. 70.000). Non vanno indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, cod. 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, cod. 23);
- ✓ **erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;**
- ✓ **erogazioni liberali ed atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali** (deducibili nel limite 20% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di €. 100.000);
- ✓ **contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (importo complessivo non superiore a €. 3.615,20).
- ✓ **Premi e contributi versati alla previdenza complementare da parte dei dipendenti pubblici.**
- ✓ **Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario** (nessun limite di deducibilità).
- ✓ **Altri oneri deducibili diversi dai precedenti, cioè:**
 - gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
 - i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
 - le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
 - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
 - il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2020 (art. 20, c. 2 Dpr n. 42/98);
 - le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
 - il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

CREDITI D'IMPOSTA (QUADRO G)

- Credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa;**
- Credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti**, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- Credito d'imposta per redditi prodotti in un Paese estero** nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo;
- Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009**, per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta;
- Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**, per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di € 500,00. In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà. L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Artbonus: credito d'imposta per erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della cultura**, in particolare per:
 - ✓ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
 - ✓ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
 - ✓ realizzazione di nuove strutture o restauro/potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

- ✓ del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- ✓ dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il **credito d'imposta** è pari al **65% dell'importo erogato** (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo).

- Credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato**, per le parti che hanno corrisposto nel **2020** il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, **in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo**.
- Credito d'imposta per videosorveglianza**, ossia per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
- Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**: per le spese sostenute dal 01/08/2020 fino al 31/12/2020 per l'acquisto di:
 - ✓ monopattini elettrici;
 - ✓ biciclette elettriche o muscolari;
 - ✓ abbonamenti al trasporto pubblico;
 - ✓ servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,

è attribuito un credito d'imposta al massimo pari a € 750,00, a favore dei soggetti che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.

Il veicolo rottamato

→ deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo;

→ in caso di acquisto in leasing, al soggetto utilizzatore dello stesso o a uno dei familiari conviventi;

Il credito d'imposta è utilizzato entro tre anni a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per il 2020

COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (QUADRO K)

- codice fiscale del condominio ed eventuale denominazione** del condominio stesso;
- dati catastali del condominio** (munirsi di visura catastale), o **dati della domanda di accatastamento** del condominio (**in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali**);
- per ciascun fornitore, **i dati identificativi del fornitore e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare** (in caso di comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e per i quali il condominio abbia corrisposto somme superiori a € 258,23 annui).

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰ DELL'IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰

<input type="checkbox"/> Stato (è possibile indicare le specifiche finalità)	<input type="checkbox"/> Chiesa cattolica	<input type="checkbox"/> Unione Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno	<input type="checkbox"/> Assemblee di Dio in Italia
<input type="checkbox"/> Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	<input type="checkbox"/> Chiesa evangelica luterana in Italia	<input type="checkbox"/> Unione comunità ebraiche italiane	<input type="checkbox"/> Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale
<input type="checkbox"/> Chiesa Apostolica in Italia	<input type="checkbox"/> Unione Cristiana Evangelica Battista	<input type="checkbox"/> Unione Buddhista italiana	<input type="checkbox"/> Unione Induista italiana
<input type="checkbox"/> Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)			

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5‰

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, co.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/1997 | <input type="checkbox"/> Finanziamento della ricerca scientifica e della università |
|---|---|

Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____	Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____
<input type="checkbox"/> Finanziamento della ricerca sanitaria Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____	<input type="checkbox"/> Finanziamento a organismi privati per attività di tutela, promozione/valorizzazione di beni culturali e paesaggistici Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____
<input type="checkbox"/> Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____	<input type="checkbox"/> Sostegno alle Ass. sport. dilett. riconosciute dal CONI a norma di legge che svolgono una importante attività di interesse sociale Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____
<input type="checkbox"/> Sostegno degli enti gestori delle aree protette Firma..... Cod. fisc. beneficiario (eventuale) _____	

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2‰	
<input type="checkbox"/> Ai partiti politici Codice partito prescelto: _____ Firma.....	<input type="checkbox"/> Ad una associazione culturale iscritta nell'elenco di cui all'art. 97-bis, D.L. n. 104/2020 Codice partito prescelto: _____ Firma.....